

COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di Taranto

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ex art.208
del D.Lgs. 152/2006 PER UN IMPIANTO DI SELEZIONE,
TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Ubicazione: Zona PIP

Richiedente:

ditta PASQUALE REALE

sede legale: via Campania 33

74121 TARANTO


sede operativa: zona PIP

74020 MONTEMESOLA (TA)

Progettisti:

Dott. ing. Mariella ALTAVILLA

ingegnere ambiente/territorio



**RELAZIONE
INTEGRAZIONI ARPA**

DATA:

AGG.:

AGG.:

AGG.:

AGG.:

INTEGRAZIONI ARPA

In riferimento alla richiesta di integrazione prot. n. 57463 del 26.09.2017 si risponde quanto segue:

✓ PUNTO 1

"La documentazione tecnica allegata all'istanza risulta priva di firma e timbro del professionista incaricato nonché di numero e data della revisione."

Si precisa che è stato allegato il CD contenente l'intera documentazione opportunamente firmata digitalmente dal committente e dai tecnici incaricati.

Inoltre, la documentazione tecnica prodotta è dotata di timbro e firma dei professionisti incaricati, come risulta dalla documentazione in possesso agli Enti che non è stata oggetto di richiesta di revisione.

✓ PUNTO 2

"Si rappresenta altresì che per quanto agli atti non si evince se trattasi di un impianto in esercizio."

Il proponente, presso lo stesso sito, è già autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs n. 152/2006 alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso (PFU), giusta Determina del Dirigente n.116 del 22.09.2010 della Provincia di Taranto 9° Settore – Ecologia ed Ambiente. Tale autorizzazione è stata successivamente rettificata con Determina del Dirigente n.60 del 30.06.2014. A queste ha fatto seguito la modifica non sostanziale approvata con Determina del Dirigente n.41 del 30.06.2016, consistente nell'introduzione di nuovi codici CER, senza apportare alcuna modifica di tipo quantitativo, né variazioni qualitative e sostanziali all'impianto industriale.

Si precisa che l'impianto autorizzato non è mai entrato in esercizio, in quanto non ne è stato mai comunicato l'avvio né è stata depositata contestualmente la polizza fidejussoria, necessaria e sufficiente affinché si possa avviare all'esercizio l'impianto.

✓ PUNTO 3

"Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma dell'ing. Mariella Altavilla datata 25/05/17, allegata all'istanza di VIA/A.U., quest'ultima dichiara che "... la modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione e degli oli di depurazione sarà affidata a ditta autorizzata al fine di essere conferiti presso discarica autorizzata in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006...". Premesso che non si comprende a quali fanghi e a quali oli faccia riferimento la dichiarante, si rammenta in ogni caso che i rifiuti liquidi non sono ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii."

Si precisa che la dichiarazione su richiamata è firmata dal Legale rappresentante della Ditta Reale Pasquale, e non dal tecnico abilitato ing. Mariella Altavilla. Tale dichiarazione viene richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento (richiesta al punto 7 del modulo di "Richiesta autorizzazione allo scarico"), prodotta in autocertificazione ex art.47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante della ditta,

attestante le modalità di smaltimento dei fanghi e degli oli di depurazione prodotti dalla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche.

Si allega all'uopo, in sostituzione della precedente, Dichiarazione attestante che le modalità di smaltimento dei fanghi e degli oli di depurazione prodotti dalla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche prevedono il conferimento presso impianti terzi autorizzati.

(integrazione - ALLEGATO 1).

✓ PUNTO 4

"Si sottolinea che la proposta progettuale prevede un considerevole incremento dei quantitativi da processare passando dagli attuali 7 t/giorno e 2000 t/anno rispettivamente a 135 t/giorno e 40400 t/anno, senza tuttavia fornire evidenza documentale sulla effettiva disponibilità degli spazi utili per le operazioni di conferimento, stoccaggio, movimentazione e processamento nel rispetto anche delle norme sulla sicurezza.

Si richiede pertanto di dare evidenza, attraverso apposito elaborato scritto-grafico, dell'opportuno dimensionamento (e relativi calcoli) delle aree disponibili rispetto alle quantità da stoccare/processare."

Si ribadisce che l'impianto con l'attuale autorizzazione non è mai entrato in esercizio e che gli attuali limiti autorizzativi prescritti risultano essere sottodimensionati rispetto alle reali potenzialità del sito e quindi antieconomici, così come vengono esplicitati e dettagliati nel progetto in allegato alla richiesta di modifica sostanziale presentata.

Si precisa che sia nella documentazione descrittiva che grafica è stata opportunamente valutata la reale disponibilità degli spazi utili sia per le operazioni di conferimento, di stoccaggio, di movimentazione e processamento sulle linee in rispetto delle norme sulla sicurezza.

Ad ogni modo, data la rinuncia da parte della Ditta Reale alla messa in riserva di rifiuti pericolosi ([16.06.01]*, [16.02.13]*, [20.01.35]*, [20.01.23]*, [16.02.11]*, [16.02.15]*) e al trattamento di alcuni rifiuti non pericolosi in ingresso ([03.01.05], [19.12.01], [19.12.04], [19.12.02], [19.12.03], [19.12.07], [19.12.08], [19.12.05]) così come richiesto da questa Spett.le Agenzia, si riserva una rielaborazione degli spazi utili allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti da presentare nella successiva conferenza di servizi.

✓ PUNTO 5

"Si richiede di produrre apposita planimetria con l'ubicazione all'interno dell'impianto dei necessari presidi ambientali (materiali adsorbenti ecc.) atti a gestire eventuali sversamenti di oli/idrocarburi."

I presidi ambientali ovvero i materiali adsorbenti atti a gestire eventuali sversamenti di oli/idrocarburi verranno collocati in corrispondenza dei due ingressi al capannone ed ai due ingressi carrabili, caratterizzati dal transito dei veicoli pesanti e dai mezzi di movimentazione ad uso interno dell'impianto.

✓ PUNTO 6

"Si osserva che la documentazione è carente rispetto alla trattazione degli obblighi derivanti dalla gestione dei RAEE e pertanto dovrà essere integrata in funzione da quanto previsto dal D.L.vo n.49/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE."

Si precisa che tra la documentazione prodotta è stata elaborata la relazione specialistica RT8 "Relazione tecnica stoccaggio e trattamento RAEE", nella quale viene esplicitato il trattamento dei RAEE in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e ss.mm.ii., così come richiesto nell'Allegato 3 (che esplicita i contenuti del progetto definitivo dell'impianto) richiamato nel modello di "Domanda di autorizzazione unica impianti di smaltimento e di recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i." e presente nella documentazione depositata presso gli uffici della Provincia di Taranto.

Come riportato nella relazione specialistica RT8, **la ditta si autoprescrive di trattare presso l'impianto esclusivamente RAEE identificati con codici CER non pericolosi (pertanto non effettuerà le operazioni di messa in sicurezza previste dalla specifica normativa di settore).**

Ad ogni buon conto, si vuole specificare che la documentazione non è carente rispetto alla trattazione degli obblighi derivanti dal trattamento dei RAEE, in quanto la normativa richiamata da questo ente, ovvero il D.L.vo n.49/2014, con l'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento" tratta in egual modo i requisiti tecnici degli impianti di trattamento RAEE così come già argomentato nella RT8 in riferimento al D.Lgs 151/2005 e ss.mm.ii. Si precisa che il proponente ad ottenimento dell'autorizzazione andrà ad ottemperare anche agli aspetti gestionali della norma richiamata, ma in questa fase ha provveduto ad ottemperare solo alle disposizioni tecniche legate alla progettazione ed ai requisiti minimi degli impianti di trattamento RAEE.

✓ PUNTO 7

"Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti nello Studio di impatto ambientale si afferma che "...sarà consentita la messa in riserva dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi a terra mediante la formazione di cumuli contenuti tra setti amovibili di cemento armato, in quanto l'area risulta opportunamente pavimentata e impermeabilizzata". Tale assunzione, a parere dello Scrivente non garantisce il corretto stoccaggio e confinamento dei rifiuti: si ritiene necessario disporre i cumuli esterni al capannone, di altezza non superiore ai 3 metri, in area confinata lateralmente, al di sotto di adeguata copertura (tipo tettoia) atta ad impedire il ruscellamento e conseguente contaminazione delle acque meteoriche."

Come già riportato nello Studio di impatto ambientale – SIA 1 (pag.64) e nella Relazione generale tecnico-descrittiva RT1 (pag.14), i cumuli previsti per lo stoccaggio dei rifiuti avranno altezza non superiore a 3 metri, e saranno confinati da setti separatori prefabbricati in cemento armato amovibili di opportuna forma e peso, per conferire la necessaria capacità stabilizzante.

Su specifiche prescrizioni/indicazioni ARPA si predisporrà idonea copertura per ogni tipologia di rifiuto in ingresso stoccato, nonostante i cumuli di stoccaggio saranno costituiti da rifiuti urbani e speciali NON pericolosi, e come tali se soggetti all'azione degli agenti atmosferici non produrranno contaminazione delle acque meteoriche.

✓ PUNTO 8

"In merito alla stima degli impatti sulla componente traffico e viabilità il proponente dichiara che "... nonostante il traffico subirà un incremento, risulterà essere tranquillamente assorbito dalla esistente viabilità esistente trovandoci in area industriale...nello specifico l'impatto del traffico indotto durante la fase di esercizio sarà regolato e mitigato utilizzando separatamente gli ingressi carrabili per le diverse fasi dell'attività quali ingresso CER in impianto e uscita scarti/MPS dall'impianto". Tale assunto non rappresenta una valutazione oggettiva dell'impatto "incremento del traffico indotto" sulla viabilità; a tal proposito si evidenzia che non è stato prodotto un rilievo puntuale del traffico esistente, né una previsione quantitativa sul relativo incremento."

Il lotto di intervento si inserisce nella zona industriale del Comune di Montemesola e da un'analisi svolta, si è appurato che non sono mai stati condotti rilievi sul traffico su tale area; per tale motivo si è deciso di effettuare una rilevazione diretta del traffico veicolare esistente al fine di rispondere alle richieste di integrazione.

Le campagne di misurazione sono state condotte per una settimana al fine di valutare la variazione del flusso veicolare in funzione dei giorni e delle ore, in prossimità dell'impianto ed all'innesto con la strada provinciale 75. La definizione dei flussi di traffico veicolare è stata effettuata durante l'orario di punta e in giornate feriali, poichè rappresentativi della situazione di maggior impatto veicolare. Da tale campagna di misurazione si è ricavato un valore di 30 veicoli/giorno all'intersezione della viabilità della zona PIP con la Strada Provinciale 75.

Volendo quantificare il numero di mezzi in ingresso all'impianto nella fase di esercizio, si osserva come i rifiuti in arrivo di progetto presentano una quantità massima dell'ordine di 40.400 t/anno, ovvero circa 72 t/g (considerando 300 giorni lavorati all'anno e due cicli di lavoro).

I mezzi di trasporto, regolarmente autorizzati, possono raggiungere una capacità di carico media di 25-30 tonnellate circa, per cui si può stimare un numero di mezzi totali annui in entrata pari a circa 1.466 mezzi/anno (in media 5 mezzi al giorno, considerando un flusso di veicoli costante nell'arco di 300 giorni lavorativi/anno).

I veicoli in uscita dall'impianto che trasportano scarti di lavorazione ed MPS si stimano in n.2 mezzi pesanti/giorno in quanto la loro frequenza è inferiore ai veicoli in entrata sulla base dell'ipotesi di bilancio di massa.

Pertanto a fronte dei 30 veicoli/giorno rilevati vi sarà un incremento stimato sul traffico veicolare di ulteriori 7 mezzi pesanti/giorno. si ritiene che tale incremento sarà facilmente assorbito dall'attuale assetto viario della zona.

✓ PUNTO 9

"In relazione alla prossimità degli impianti nel bacino di interesse il proponente dichiara che sarà garantito il principio dell'autosufficienza con minor costi per i rifiuti ed evitando che gli stessi vengano smaltiti in impianti presenti nelle altre province e/o regioni. A tal proposito si rileva che non è stata valutata la presenza/assenza di altri impianti simili nel bacino di interesse provinciale in considerazione sia della potenzialità richiesta del mercato, sia degli eventuali impatti cumulativi, anch'essi non valutati, con altre attività produttive limitrofe."

Attualmente gli uffici annessi al capannone esistente della Ditta Reale sono occupati da un'azienda che opera nei servizi di igiene urbana come autotrasportatore, la SO.GE.S.A. SRL con sede legale a Taranto (e operativa in viale delle imprese - Montemesola Z.I.) e come tale possiede numerosi contratti con le Amministrazioni Pubbliche quali COMUNE DI LEPORANO, COMUNE DI MONTEIASI, COMUNE DI MONTEPARANO e MARINA MILITARE ecc.

Da tale azienda sono state acquisite informazioni sui recapiti finali dei rifiuti, così come riportato dalla tabella seguente che riporta un estratto dei CER gestiti dalla SO.GE.S.A. SRL nell'anno 2017:

CER	DESCRIZIONE	IMPIANTO	COLLOCAZIONE IMPIANTO
[15.01.06]	Imballaggi misti	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[20.01.39]	Plastica	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[19.12.04]	Plastica e gomma	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[17.04.05]	Ferro e acciaio	ROTTAMI PUGLIA	FRANCAVILLA FONTANA (BR)

[20.01.36]	Apparecchiature RAEE	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[20.03.07]	Ingombranti	ECO AMBIENTE SUD ALIFER	FASANO (BR) FRANCAVILLA FONTANA (BR)
[15.01.03]	Imballaggi in legno	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[20.01.38]	Legno	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[16.01.03]	Pneumatici fuori uso	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[04.02.22]	Prodotti tessili	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[20.01.02]	Vetro	FERMETAL SUD; ALIFER	FRANCAVILLA FONTANA (BR) FRANCAVILLA FONTANA (BR)
[15.01.07]	Imballaggi in vetro	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[08.03.18]	Toner	ECO AMBIENTE SUD	FASANO (BR)
[20.01.08]	Umidità	FERMETAL SUD	FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Dalla tabella si evince come SO.GE.S.A. SRL abbia conferito i suddetti CER in impianti appartenenti a province limitrofe; questo perché nel versante orientale della Provincia di Taranto non vi sono impianti simili. L'esperienza della suddetta ditta vale come indicatore per aziende simili che operano nel settore; pertanto l'intento della Ditta Reale ben si inserisce da un punto di vista economico rispetto alla potenziale richiesta del mercato.

✓ PUNTO 10

"Limitatamente alla stima degli impatti sulla componente Salute e sicurezza, il proponente dichiara che "... in un'ottica strettamente sanitaria, essendo l'impianto localizzato in area industriale, lontana da aree civili densamente abitate e in relazione all'attività svolta (messa in riserva e trattamenti meccanici sui rifiuti) si possono scongiurare possibili rischi sulle popolazioni residenti...". A tal proposito si chiede di individuare, descrivere e di rappresentare su apposita cartografia su base ortofoto e con scala adeguata, i recettori sensibili (i.e. scuole, edifici adibiti ad uso abitativo o degenza o cura, etc.) che potrebbero risultare esposti alle eventuali ricadute di inquinanti nelle normali condizioni di esercizio dello stabilimento ed in caso di eventi accidentali. L'area buffer di indagine dovrà avere un raggio di almeno 2.000 m e dovranno essere specificate le distanze dei recettori dall'impianto in essere."

Si rimanda alla tavola grafica dedicata "TAV. XII - INTEGRAZIONI ARPA recettori sensibili" con l'individuazione su opportuno supporto cartografico dei recettori sensibili e delle loro distanze dall'impianto.

(integrazione - ALLEGATO 2).

✓ PUNTO 11

"In merito al paragrafo M.1 "Applicazione delle BAT" dell'elaborato RT01 relazione generale tecnico-descrittiva si rileva:

- *Alcune delle BAT, elencate nella tabella annessa al paragrafo, sono dichiarate come "parzialmente applicabili" o "non applicabili" senza fornirne motivazione tecnica;*
- *L'elenco delle BAT non è esaustivo rispetto alle Migliori tecniche e tecnologie degli impianti di selezione e di trattamento RAEE; a titolo esemplificativo mancano tutti i riferimenti al rispetto di rendimenti minimi di recupero di materia nonché le BAT sul trattamento dei RAEE;*
- *In riferimento alla BAT che recita "Tutte le superfici su cui sono posizionate le macchine di trattamento meccanico devono essere dotate di adeguata pavimentazione impermeabilizzata e di sistema di raccolta delle acque di lavaggio", il gestore ha riportato che "le superfici pavimentate saranno periodicamente lavate con idoneo macchinario del tipo lavasciuga". Si prescrive che dette acque vengano gestite come rifiuto."*

La richiesta di autorizzazione unica ex art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riguarda un impianto di trattamento rifiuti che non rientra nel campo di applicazione della Direttiva IPPC (96/61/CE) e pertanto non è prescritta per tale impianto l'applicazione puntuale delle BAT di settore. Ciò premesso e comunque al fine di migliorare le performance ambientali e ridurre l'impatto sull'ambiente è stato ritenuto vantaggioso applicarle anche se parzialmente soprattutto in funzione delle scelte progettuali/gestionali indicate dal proponente (ovvero coerenti con le caratteristiche tecniche dell'impianto).

Ad ogni modo si vuole precisare che la commissione europea ha approvato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) per il trattamento dei rifiuti con direttiva 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che prevede la loro applicabilità esclusivamente per impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 ton/giorno per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2010/75/UE.

Si accoglie la prescrizione ARPA di gestire come rifiuto le acque derivanti dal lavaggio delle superfici pavimentate interne al capannone dove saranno posizionate le macchine di trattamento meccanico.

✓ PUNTO 12

"In merito alle Emissioni in atmosfera preliminarmente si chiede di chiarire se il proponente, a seguito del rilascio dell'autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i di cui alla D.D. della Provincia di Taranto n.116 del 22/09/2010, abbia conseguito anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del TUA; in tal caso si chiede di trasmetterne copia.

Sulla base delle informazioni rese disponibili dal proponente, nella tabella che segue si riporta un primo quadro delle emissioni in atmosfera previste o potenziali:

Linea	Impianto/attività	Emissioni in atmosfera
n.1	Cernita e selezione dei rifiuti	Potenziale emissione di sostanze odorigene
n.2	Triturazione dei rifiuti in ingresso mediante n.2 trituratori	Emissioni convogliata di polvere e sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
n.3	Selezione a terra e smontaggio sul banco di lavoro di RAEE ed ingombranti	Potenziale emissione di gas refrigeranti

Si richiede alla ditta di esplicitare se intenda avviare alla Linea 1 – cernita e selezione rifiuti soltanto quelli privi di qualsivoglia frazione organica putrescibile ovvero se i rifiuti oggetto delle attività di cernita/selezione (linea1) possano avere potenziale osmogeno.

In quest'ultimo caso la ditta dovrà:

- 1. svolgere le attività a rischio osmogeno e che emettono polveri all'interno del capannone;*
- 2. garantire che durante dette attività i portelloni di accesso al capannone restino chiusi;*
- 3. garantire il funzionamento di idonei sistemi di convogliamento e successivo abbattimento degli inquinanti in linea con le MTD.*

In riferimento alla linea 2 – triturazione dei rifiuti in ingresso, si rammenta che i sistemi di trasporto (nastri trasportatori) e le modalità di movimentazione del materiale polverulento ottenuto dalla triturazione (polverino) dovranno essere in linea con le disposizioni di cui alla Parte I – Allegato V alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

In merito al sistema di abbattimento a servizio dei due impianti di triturazione, richiamando anche quanto previsto dalla BAT E4.8, si ritiene che detto sistema dovrà garantire un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso (l'efficienza dichiarata dal proponente è del 95%). Il proponente, oltre a chiarire l'altezza del camino dal piano campagna, la cui quota di sbocco dovrà garantire che l'emissione convogliata non arrechi danno o fastidio ai recettori vicini, descriverà le modalità di raccolta delle polveri di abbattimento e la successiva modalità di gestione delle stesse.

In relazione alla linea 3 – selezione a terra e smontaggio sul banco di lavoro di RAEE ed ingombranti, si ritiene che il proponente non abbia adeguatamente valutato la potenziale emissione in atmosfera di fluidi refrigeranti contenuti in apparecchiature fuori uso; a riguardo si chiede di fornire notizie in dettaglio circa le operazioni che dalla estrazione dalle apparecchiature fuori uso portano allo smaltimento finale di detti gas refrigeranti, con particolare riferimento ai gas lesivi per l'ozono (si richiamano a riguardo il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 20 settembre 2002 e la Legge 28 dicembre 1993, n.549 e s.m.i. recante misure a tutela dell'ozono stratosferico) e di trasmettere la relativa procedura/istruzione operativa di recupero dei gas refrigeranti.”

Si precisa che in seguito al rilascio dell'autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. di cui alla D.D. della Provincia di Taranto n.116 del 22/09/2010, il proponente non ha mai conseguito l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del TUA, in quanto l'impianto non è mai entrato in esercizio.

Sulla tabella riassuntiva prodotta dal suddetto Ente sono opportune le seguenti precisazioni:

- In linea 1 “cernita e selezione” non vi saranno emissioni di sostanze odorigene da parte dei codici CER ivi destinati in quanto privi di qualsiasi frazione organica putrescibile e quindi non avranno alcun potenziale osmogeno (rif. RT1 pag. 18);
- In linea 2 “triturazione” l'altezza del camino del sistema di abbattimento delle polveri così come riportato nella Tav.8 è di 10,80 m, ricavabile osservando i prospetti e le sezioni riportati; inoltre, come descritto nella relazione RT7 lo scarico delle polveri dal filtro a maniche avverrà tramite un condotto di convogliamento in un contenitore; le polveri così raccolte saranno trattate come rifiuti speciali e quindi conferite presso impianti terzi autorizzati;

Si ritiene di accettare la richiesta di utilizzare un sistema che garantirà un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso.

Si ribadisce quanto già esposto in merito all'applicabilità puntuale delle BAT di settore.

- In linea 3 “selezione a terra e smontaggio su banco di lavoro” si precisa che, come riportato nella relazione specialistica RT8 (pag. 3), **la ditta si autoprescrive di trattare presso l'impianto esclusivamente RAEE identificati con codici CER non pericolosi.**

La ditta rinuncia alla operazioni di messa in riserva R13 dei CER pericolosi.

Tali assunti sono stati dettagliati sia nella Relazione generale tecnico-descrittiva RT01 che nello Studio di impatto ambientale SIA1.

✓ PUNTO 13

“Il proponente ha individuato lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti quale possibile fonte di emissioni diffuse di polveri ed odori; la ditta riferisce che i rifiuti che potranno generare emissioni diffuse in parte saranno stoccati a terra in cumuli ed in parte in cassoni. Si chiede di descrivere in dettaglio le misure di mitigazione previste (i.e. utilizzo di macchina spazzatrice, bagnatura periodica della viabilità e superfici interne) e di produrre eventuali procedure/istruzioni operative predisposte per il confinamento dei cumuli e cassoni. Tenuto conto dell'elevato potenziale osmogeno di alcuni rifiuti (i.e. CER 20.01.08 – Umido) si chiede di descrivere in dettaglio le modalità di funzionamento dei biofiltri installati sui cassoni, l'efficienza di abbattimento nei confronti di sostanze odorigene nonché la frequenza di manutenzione/sostituzione degli stessi.”

Le misure di mitigazione previste contro le emissioni diffuse di polveri ed odori sono state espone nel SIA1 paragrafo 4.3.1 “Stima degli impatti sulla componente aria - impatti in fase di esercizio”

(pag. 97 e segg.), mentre la spazzatura/bagnatura periodica della viabilità e delle superfici interne è stata già prevista nella RT01 paragrafo M.3 – “Manutenzione pulizia e disinfestazione” (pag.53).

Si allega scheda tecnica dei biofiltri che verranno installati sui cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti con potenziale osmogeno.

(integrazione ALLEGATO 3).

✓ **PUNTO 14**

“In riferimento al serbatoio di 5.000 litri per il deposito di gasolio, si chiede di indicare se vi siano eventuali sfiati diretti in atmosfera e, qualora sia presente o previsto nello stabilimento, la potenza termica del gruppo elettrogeno installato/da installare.”

Ai fini dell’ottenimento del parere di conformità alle norme antincendio, il proponente ha deciso di non installare il serbatoio di 5.000 litri per il deposito di gasolio, pertanto il suddetto punto di osservazione di codesto Ente si ritiene superato.

✓ **PUNTO 15**

“Per quanto riguarda le acque assimilabili alle domestiche che, come riportato nell’elaborato RT01 “Relazione generale tecnico descrittiva”, vengono scaricate in pubblica fognatura, non risulta allegato all’istanza il relativo contratto con l’AQP SPA.”

Si allega contratto con AQP SPA.

(integrazione ALLEGATO 4).

✓ **PUNTO 16**

“In merito alle acque meteoriche, si ritiene che lo schema di impianto descritto nell’elaborato RT03 “Relazione tecnica acque meteoriche”, nonché nell’elaborato grafico Tav.11, debba essere rivisitato spostando la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia a monte del trattamento preliminare. Non si comprende altresì la scelta di inviare le acque meteoriche di dilavamento delle coperture su piazzale con la conseguenza di doverle considerare nel computo delle acque da trattare (circa un terzo del totale).”

Si ritiene di contro di confermare lo schema indicato in progetto, in quanto a parere dei progettisti il trattamento preliminare è propedeutico alla depurazione/trattamento vera e propria che potrà essere così più efficace.

Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture che vengono sversate su piazzale sono una conseguenza della realizzazione dell’edificio risalente al 2006 e del piazzale risalente al 2012 costituito da pavimentazione industriale di spessore 30 cm, che incorpora tutto il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, e già allora non vi era separazione tra i flussi di acque meteoriche che precipitano sulle coperture rispetto a quelle del piazzale. In fase di redazione dell’attuale progetto si è ritenuto preservare l’integrità del pavimento industriale in quanto nuove opere di collettamento per separare i flussi sarebbero risultate antieconomiche e tecnicamente ingiustificate a fronte di un impianto di trattamento con vasche di poco più grandi.

✓ **PUNTO 17**

“Si evidenzia che le acque destinate al riutilizzo dovranno essere conformi alla tabella allegata al DM 185/03 essendo previsto anche l'uso irriguo delle stesse (rif. elaborato RT1 paragrafo C2 ove si legge “...per l'innaffiatura delle aree verdi, per le operazioni di pulizia e lavaggio del capannone e per l'alimentazione delle cassette WC, verrà utilizzata l'acqua recuperata dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche. In mancanza di questa sarà comunque prelevata dalla rete idrica pubblica...”). In aggiunta si ritiene che il riutilizzo delle acque trattate debba avvenire tramite una rete fissa di distribuzione dotata di sistema di contabilizzazione delle risorse recuperata. Per quanto concerne i limiti da applicare allo scarico in subirrigazione si dovrà fare riferimento non solo ai parametri e limiti stabiliti in tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii., ma anche a quanto indicato al punto 2.1 del medesimo allegato.”

Si ritiene di accogliere le indicazioni di codesto Ente in merito alla contabilizzazione delle risorse recuperate e alla qualità dell'acqua di riuso che dovranno essere conformi alla tabella allagata al D.M. 185/03.

✓ **PUNTO 18**

“In merito alla componente Rumore e in particolare al documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto dall'ing. Annalisa Formosi (TCAA), si osserva quanto segue. In detto documento si afferma che sono state condotte campagne di misura, si illustrano le procedure generali seguite, ma non se ne riportano gli esiti, non si indicano i punti di campionamento e non si allegano le relative time histories. Tali misure si ritiene, come da normali prassi, siano state utili alla definizione del clima acustico di cui tener conto del modello di calcolo illustrato ed utilizzato per fornire le stime previsionali di impatto. Si osserva che comunque non è indicato se si sia utilizzato semplicemente il modello di calcolo quale mera applicazione di formula matematica o se si sia ricorso a software previsionale del quale, eventualmente, è necessario citarne caratteristiche e certificazioni. Inoltre si citano le sorgenti presenti, ma non sono indicati i valori emissivi ad esse collegati e quindi i valori di input utilizzati per l'elaborazione previsionale. Alla luce delle criticità innanzi esposte, per la tematica acustica, si ritiene di dover esprimere valutazione negativa. Si ricorda che è compito dell'Amministrazione Comunale, in qualità di A.C. ai sensi della L.R. 3/02, esprimersi sulla destinazione acustica delle aree di interesse in relazione a quanto normato nel DPCM 01/03/91 art.6.”

Si rimanda alla relazione integrativa di valutazione previsionale di impatto acustico redatta dall'ing. Annalisa Formosi (TCAA) in risposta ai quesiti sopra elencati.

(integrazione ALLEGATO 5).

✓ **PUNTO 19**

“In relazione alla componente Rifiuti si rappresenta quanto segue:

Nella documentazione allegata all'istanza di VIA/A.U. si rileva l'assenza delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti determine di autorizzazione unica e non ricomprese in queste ultime, come indicato ai punti 6, 7 ed 11 della D.D. provinciale n.116 del 22/09/2010, rispetto alle quali si richiede apposito riscontro al proponente.”

Si precisa che l'istanza VIA/AU art.208 presentata richiede l'avvio di un procedimento coordinato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e dell'art.5 bis L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., e che nello stesso procedimento coordinato vengano incluse le richieste di:

- autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs n.152/06).

✓ PUNTO 20

"Risultano altresì mancare:

- *Le schede riportanti le caratteristiche tecniche di strumenti/attrezzature da utilizzare in impianto;*
- *Informazioni sui rifiuti di produzione propria dell'impianto (ossia quelli non derivanti dalle operazioni di trattamento, ma dal funzionamento dello stabilimento, ad es. rifiuti prodotti da uffici, manutenzioni, ecc.) e relative modalità di gestione e controllo, da integrare nella Relazione Generale tecnico-descrittiva."*

Si richiede al proponente di:

- *Dichiarare se ad oggi le operazioni/relativi CER già autorizzati risultano tutte esercite/gestiti;*
- *Fornire evidenza dei dati e valori di letteratura cui si accenna a pag.15 della RG, laddove si legge "...i pesi specifici dei singoli CER considerati sono stati determinati partendo dai valori di letteratura della materia base, opportunamente ridotti di una percentuale variabile dal 20 al 50% in funzione dello stato di disaggregazione atteso e comparati con i dati disponibili provenienti da impianti già in esercizio..."*.

Si allegano alla presente le schede tecniche delle macchine/attrezzature che verranno utilizzate in impianto; si precisa che il modello e la marca sono indicativi e che potranno subire delle variazioni in base alla disponibilità del mercato, rispettando le caratteristiche prestazionali.

(integrazioni ALLEGATO 6).

Ad integrazione della relazione generale tecnico-descrittiva, si specifica che i rifiuti di produzione propria dell'impianto, ovvero quelli non derivanti dalle operazioni di trattamento, ma dal funzionamento dello stabilimento come uffici e manutenzione, sono di seguito riportati:

UFFICI		
[20.01.01]	[300 kg/anno]	Carta e cartone
[15.01.06]	[100 kg/anno]	Imballaggi misti - multimateriale
[08.03.18]	[15 kg/anno]	Toner e cartucce
MANUTENZIONI		
[15.02.03]	[100 kg/anno]	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi
[13.02.05]*	[100 kg/anno]	Olio minerale per motore
[16.06.05]	[50 kg/anno]	Altre batterie ed accumulatori

I CER prodotti dagli uffici e dalle manutenzioni verranno depositati in opportuni contenitori e prelevati periodicamente da ditte autorizzate.

Si ribadisce che l'impianto già autorizzato non è mai entrato in esercizio.

In merito ai dati di letteratura relativi ai pesi specifici dei materiali base (carta, vetro, plastica, metalli, legno, fibre tessili ecc.) si rimanda ai testi specialistici universitari e professionali (in primis manuale dell'ingegnere ed il testo "ingegneria dei rifiuti solidi" autori Pietro Sirini-George Tchobanoglous-Rosario Carlo Noto La Diega); per gli ingombranti, RAEE, batterie, PFU ecc. si è fatto riferimento a calcoli di peso specifico apparente in funzione del peso di un campione di elementi e di volumetria da questi impegnata; la percentuale di riduzione dei pesi specifici è stata ponderata sulla base di osservazioni effettuate in impianti simili.

✓ PUNTO 21

"Si valuta negativamente la richiesta avanzata dal proponente nell'elaborato "Relazione generale tecnico-descrittiva" (di seguito RG) di trattamento dei nuovi rifiuti codificati come di seguito: CER 03.01.05 (trucioli, segatura, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104), CER

19.12.07 (legno diverso da quello di cui alla voce 191206), CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), i quali – indipendentemente da ogni considerazione circa il potenziale odorigeno e relativo impatto che alcuni di essi potrebbero generare – trovano una destinazione ed un trattamento ideale in altre tipologie impiantistiche (a titolo di esempio quelle destinate alla produzione di compost).

Analoga considerazione vale per il CER 20.01.38 (legno diverso da quelli di cui alla voce 200137), il CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) ed il CER 150103 (imballaggi in legno), già autorizzati con D.D. provinciale n.41 del 30/06/16.

In particolare, relativamente ai CER 19.12.XX in ingresso per i quali è stata richiesta l'autorizzazione al trattamento, si osserva che, ai sensi della normativa vigente, essi afferiscono ai "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti", per cui in linea generale – dovrebbero essere avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle già subite."

Il proponente dispone di ampia documentazione di un'azienda di autotrasporto di rifiuti (SO.GE.S.A. SRL) di clientela privata e pubblica quali ad esempio il Comune di Leporano, di Monteparano, di Monteiasi, Marina Militare ecc.; ha osservato che nell'appalto dei servizi di igiene urbana, gestione dei centri comunali di raccolta e nei contratti di appalto con la Marina Militare risultano compresi tra gli altri anche i codici CER sopra menzionati. Poiché l'obiettivo del proponente è quello di inserirsi nel mercato di settore intercettando le aziende di autotrasporto del territorio, al fine di offrire un servizio esaustivo ed ottenere un ricavo. Per scelta di mercato, il progetto prevede la messa in riserva (R13) dei codici CER 20.01.08, 20.02.01, e la messa in riserva con successivo trattamento (R13/R12) dei codici CER 15.01.03, 20.01.38 (il proponente rinuncia ai CER 19.12.07, 03.01.05).

Si precisa che le operazioni sui suddetti codici CER non costituiscono il principale obiettivo imprenditoriale del proponente ma rappresentano una strategia imprenditoriale per intercettare nuova clientela in un mercato libero.

✓ PUNTO 22

"Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso descritte nell'apposito paragrafo E.1 della RG contengono informazioni generiche e indistinte per i vari CER su: consegna campioni ed analisi dei produttori dei rifiuti che richiedono l'omologa per conferire i rifiuti all'impianto in oggetto (è indicata solo la "eventualità" di tali adempimenti); verifiche di conformità da condursi presso l'impianto di recupero del proponente (a pag.13 si legge "...qualora lo si ritenesse necessario, possono essere svolti ulteriori esami mirati verso parametri di rapida determinazione, in seguito ad adeguati campionamenti del carico in ingresso..."). L'assenza di ulteriori dettagli non consente allo stato valutare l'idoneità dei controlli sui rifiuti in ingresso, né renderebbe possibile alcun accertamento da parte dell'A.C. e/o degli Enti di controllo sulla conformità della gestione dei conferimenti in impianto."

Nella Relazione tecnica al paragrafo E.1 "procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso" viene ripotata "l'eventualità" di produrre campione ed analisi dei rifiuti che accompagnano la scheda descrittiva/caratterizzazione di base, in quanto da uno studio della normativa di settore ovvero del Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 sussiste l'obbligo di procedere all'analisi chimica dei rifiuti per il conferimento in discarica (art.2 D.M. 27 settembre 2010 e art.4 D.L.vo 13 gennaio 2003, n.36), per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato e per i codici CER "a specchio".

Data la rinuncia espressa in questa sede alla messa in riserva R13 dei CER pericolosi non sarà più prevista la loro procedura di accettazione; inoltre per i CER classificati con codici CER "non pericolosi assoluti" non sarà necessario effettuare le analisi, né altro accertamento analitico, ai fini

della classificazione, ciò a condizione che il codice CER sia stato identificato nel modo più preciso e accurato possibile, analizzando con cura il processo produttivo da cui lo stesso si origina (così come indicato nell'allegato D alla parte IV del TUA che prevede che "se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione").

✓ PUNTO 23

"Al paragrafo "operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (R13)", pag.13, della RG si legge che "...le tipologie introdotte all'interno dell'impianto saranno prevalentemente avviate al recupero, tuttavia si prevede la possibilità di ricevere tali tipologie anche in modalità di smaltimento, qualora esse non siano idonee al recupero (D15)...". Si reputa che detta operazione D15, che si configura come nuova attività richiesta rispetto a quelle ad oggi autorizzate, non sia in linea con la tipologia dell'impianto in questione che si configura come impianto di recupero di rifiuti, al quale – dunque – dovrebbero arrivare solo rifiuti idonei ad una o più operazioni "R"; anche per questo motivo risulta basilare quanto osservato sulle procedure di accettazione al punto che precede circa l'idoneità e completezza della documentazione relativa all'accertamento del tipo di rifiuto da conferire e codifica CER trasmessa in fase di omologa da ciascun produttore, nonché il dettaglio delle verifiche di conformità da condursi presso l'impianto di recupero che, se negative, dovrebbero determinare il respingimento del carico."

Il proponente non intende aggiungere l'operazione D15 a quelle già autorizzate; quanto si legge a pag.13 della RG ed a pag. 63 del SIA1 *"...le tipologie introdotte all'interno dell'impianto saranno prevalentemente avviate al recupero, tuttavia si prevede la possibilità di ricevere tali tipologie anche in modalità di smaltimento, qualora esse non siano idonee al recupero (D15)..."* è da considerare un refuso di precedente bozza; resta valido quanto già riportato in relazione circa la modalità di gestione degli scarti di lavorazione che verranno conferiti in impianti idonei al loro recupero (R13) o smaltimento (D15).

✓ PUNTO 24

"In merito alle operazioni di recupero "R" richieste dal proponente, si invita l'A.C. ad una valutazione approfondita, atteso che dall'esame della documentazione progettuale emerge:

- *L'assenza di qualunque riferimento ai principi, ai criteri, alle metodiche, ai controlli, alle norme tecniche generali stabilite dal D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e ss.mm.ii., che - nonostante il procedimento de quo riguardi la variante sostanziale di una autorizzazione unica ex art.208 T.U.A. - rappresenta ad oggi, l'unica ed imprescindibile (in termini di requisiti minimi) normativa tecnica in materia di stoccaggio (ivi compresa l'operazione R13) e recupero di rifiuti non pericolosi ai fini della produzione di MPS. Si tenga presente a riguardo l'art.184-ter del TUA che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto che, al comma 3 richiama i decreti ministeriali sul recupero in procedura semplificata di rifiuti pericolosi e non pericolosi;*
- *L'assenza di qualunque riferimento ai principi, ai criteri, alle metodiche, ai controlli, alle norme tecniche generali stabilite dal DM 161/2002 e ss.mm.ii. per l'operazione di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi afferenti alla nuova proposta progettuale;*
- *Una discrasia tra le operazioni "R" oggetto di richiesta e le tipologie di trattamento, pretrattamento meccanico, effettivamente condotte in impianto.*

Tali richieste di chiarimento trovano risposta nella sentenza della cassazione penale sez. III n.19955 del 09.05.2013 con riferimento ad una pretesa vincolatività delle previsioni del D.M. 05.02.1998 estesa al sistema del recupero anche non agevolato, ha stabilito che: "effettivamente il D.M. 05.02.1998 è riferibile esclusivamente alle attività di recupero soggette a procedura semplificata, come è indicato nel titolo e come si rileva dall'esame del preambolo, dall'articolo e dal richiamo ad esso effettuato dal già menzionato articolo 214 del D.Lgs 152/06".

E' sbagliato attribuire al D.M. 05.02.1998, prosegue la cassazione: "una portata generale che obiettivamente non ha, essendo riferita alle sole operazioni di recupero soggette a procedura semplificata".

Si ribadisce che la ditta rinuncia alla messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi e dei CER non pericolosi appartenenti alla famiglia dei 19.12.XX in ingresso e 03.01.05.

✓ PUNTO 25

"Altra criticità è rappresentata dal fatto che nella descrizione del ciclo produttivo e delle linee di impianto (es. pag. 19 e 23) non v'è alcuna certezza sull'efficacia e sul raggiungimento dell'effettivo recupero del rifiuto, proprio laddove è indicato che sarà prodotta una MPS (a titolo di esempio, v. pag. 19 e 23 della RG, si ripete che, nel caso in cui la conformità della EoW o della MPS non venga raggiunta, i materiali saranno conferiti come rifiuti in uscita presso impianti terzi dedicati). Al par. F.4 "CER in uscita, scarti di risulta e loro destinazioni finali" a pag.29 della RG è riportata una tabella riepilogativa dei codici CER in uscita, rispetto ai quali il proponente indica che "...verranno destinati ad impianti terzi per il relativo recupero (R13)/smaltimento (D15), ovvero sarà preferito il recupero con la scelta, come destinazione finale, dei consorzi di riciclo con i quali saranno stipulate opportune convenzioni (CONAI, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, CIAL, RILEGNO, FONDERIE ed altre piattaforme di recupero)..."

A riguardo risulta che:

- *Non è chiaramente ed univocamente individuato il destino effettivo dei rifiuti recuperabili, aspetto di rilievo ai fini della valutazione degli impatti ambientali;*
- *Diversi CER in uscita per destinazione R13/R12/D15 in impianti terzi coincidono con i CER in ingresso all'impianto de quo per il medesimo trattamento, motivo per cui non si comprende l'utilità e l'efficacia delle operazioni eseguite presso la ditta REALE;*
- *Non è fornita indicazione alcuna sull'interfacciamento con il consorzio nazionale ECOPNEUS."*

Risulta chiaro ed univoco che il destino dei rifiuti recuperabili potrà trovarsi o con stipule di convenzioni con consorzi presenti sul territorio che su libero mercato.

Si ricorda che l'impianto di trattamento PFU non è mai entrato in esercizio, per tale motivo non sono mai stati presi accordi operativi con il consorzio ECOPNEUS, in seguito all'ottenimento della modifica sostanziale dell'impianto si provvederà ad avviare tutte le convenzioni/accordi con le piattaforme di riciclo al fine di avviare l'attività dell'impianto per l'inserimento nel mercato di settore.

✓ PUNTO 26

"Si rappresenta altresì all'A.C. che il proponente richiede anche l'autorizzazione alla sola messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi (v. tabella "Elenco codici CER in ingresso" a pag.14 della RG), dichiarando però nel contempo al par. F.3, pag.36, della RG che "...nello specifico per le modalità di gestione dei RAEE la ditta si autoprescrive di poter trattare in impianto esclusivamente RAEE identificati con codici CER non pericolosi (pertanto non effettuerà le operazioni di messa in sicurezza previste dalla specifica normativa di settore)."

Così come riportato nella tabella a pag. 26 della RT1, si evince chiaramente come i RAEE identificati come non pericolosi (quali piccoli e grandi elettrodomestici ecc.) saranno sottoposti ai trattamenti di smontaggio su banco di lavoro in LINEA 3 al fine del recupero delle loro frazioni, mentre i RAEE identificati come pericolosi (quali frigoriferi e condizionatori, tv e monitor ecc.) non saranno più sottoposti alla sola messa in riserva R13 in quanto la ditta rinuncia a tale operazione in questa sede.

✓ PUNTO 27

"In considerazione della necessità di acquisire i chiarimenti del Gestore e gli approfondimenti dell'A.C. precedentemente indicati, si ritiene allo stato insufficiente/inidoneo quanto descritto al paragrafo "Controllo di processo, campionamento e analisi dei rifiuti trattati" della RG in merito ai rifiuti in ingresso, ai rifiuti in uscita, ai rifiuti di propria produzione ed alle materia prime secondarie in output. Stante inoltre quanto genericamente riportato al medesimo paragrafo sull'iscrizione al SISTRI dell'impianto, si richiede al proponente di dichiarare se e per quale attività sarebbe soggetto agli adempimenti SISTRI, sia alla data odierna che nell'eventuale futura configurazione dell'impianto."

Sulla base dei punti precedentemente esplicitati, in merito alla necessità di acquisire ulteriori chiarimenti richiesti nei punti precedenti, si possa ritenere superata la richiesta di chiarimenti sul paragrafo "Controllo di processo, campionamento e analisi dei rifiuti trattati.

Dato che l'impianto non è mai entrato in esercizio, come ribadito anche nei precedenti punti, il proponente non ha avviato alcuna procedura di iscrizione al SISTRI.

Si rettifica che Per la futura configurazione dell'impianto in linea con l'attuale richiesta di modifica sostanziale in itinere e considerando la rinuncia da parte della ditta alla messa in riserva di rifiuti pericolosi, non sarà prevista l'iscrizione al SISTRI per la categoria "Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano operazioni di stoccaggio".

✓ PUNTO 28

"In merito al paragrafo "Piano di monitoraggio" a pag.52 della RG, il proponente dichiara che "...prima dell'avvio dell'impianto sarà redatto un apposito Piano di monitoraggio e controllo delle performances ambientali correlate all'esercizio dell'intero sistema impiantistico proposto. In questa sede di forniscono le prime indicazioni circa i presidi di monitoraggio ed i sistemi che saranno oggetto dei controlli...omissis..."

Nel sottolineare che detto Piano deve essere approvato prima della conclusione del procedimento, si rimanda la valutazione di competenza dell'Agenzia alla presentazione del predetto elaborato."

Si precisa che il piano di monitoraggio è stato già discusso nello SIA1 (pag.134 e segg.) e citato anche nella RT1 (pag.52), ad ogni modo è stato ulteriormente integrato producendo un elaborato specifico denominato RT9 "Piano di monitoraggio e controllo" che viene allegato alla presente.

(integrazione ALLEGATO 7).

✓ PUNTO 29

"Infine, nel paragrafo "Controllo del bilancio di massa" della RG si legge che "...per tali motivi il sistema di pesatura prescritto nelle precedenti autorizzazioni verrà sostituito da altra procedura che permetterà il controllo annuale, sia dei rifiuti in ingresso che in uscita, al fine di rispettare i limiti autorizzativi richiesti. In particolare si passerà dal sistema di controllo in continuo sui quantitativi giornalieri dei rifiuti trattati (cfr. Determina di Settore n.60/2014, con la quale l'eventuale superamento del limite giornaliero di rifiuti trattati prescritto avrebbe richiesto la VIA) ad un controllo gestionale non in continuo, privo di sistemi automatizzati, per verificare il raggiungimento del limite annuo richiesto (e da autorizzare) dei rifiuti sottoposti a trattamento. I dati registrati dal sistema di gestione saranno sempre disponibili agli organi di controllo..."

Si reputa non condivisibile la predetta proposta del gestore, atteso che la prescrizione all'epoca imposta dall'A.C. risulta idonea anche nella configurazione impiantistica oggetto del presente procedimento."

E' evidente che la prescrizione contenuta nell'attuale determina (Determina di Settore n.60/2014 a rettifica della D.D. n.116/2010, con la quale l'eventuale superamento del limite giornaliero di 7

t/g di rifiuti trattati prescritto avrebbe richiesto la VIA) non trova più applicazione per la nuova configurazione impiantistica/gestionale, in quanto con il procedimento VIA il proponente si prefigge l'obiettivo di uscire dal vincolo limitativo della produzione giornaliera (limite imposto dall'Allegato IV al D.Lgs 152/06 punto 7, lettera z.b), per non ricadere nei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, soglia ulteriormente ridotta del 30 % in quanto il sito di Montemesola rientra tra i Comuni dichiarati ad elevato rischio di crisi ambientale secondo il D.P.R. 23 aprile 1998 e confermato con legge Regionale n.6/2008.

Ad oggi con il procedimento coordinato in atto (VIA + A.U.208), è volontà del proponente liberarsi dal vincolo di trattamento giornaliero dei rifiuti rispettando solo il nuovo limite annuale richiesto in progetto (il presente progetto ricade nell'Allegato A – elenco A.2 "Progetti di competenza della Provincia" al punto A.2.f) della L.R. n.11/2001).

Risulta semplice capire che a fronte di questa modifica non ha più senso andare ad implementare un sistema di controllo in continuo attuo a controllare un limite giornaliero che solo con l'attuale autorizzazione è ancora obbligato a rispettare, ma in seguito alla modifica sostanziale tale limite giornaliero andrà a decadere.

La politica di autocontrollo che il proponente intende attuare, coerente con la nuova configurazione impiantistica ed autorizzativa, impiegherà un sistema gestionale informatizzato "winwaste" che permetterà attraverso la registrazione dei conferimenti in ingresso e in uscita di conoscere in ogni momento la situazione puntuale, in modo da poter valutare l'andamento nel tempo delle attività dell'impianto così da rispettare il limite autorizzativo annuale così come quello di conoscere il valore dello stoccaggio istantaneo sempre ai fini autorizzativi.

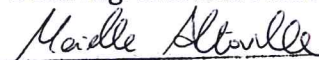
✓ **PUNTO 30**

"Rispetto al Piano di ripristino ambientale annesso all'istanza di VIA/A.U., atteso che esso non contiene riferimenti a comunicazioni preventive agli Enti per l'avvio a condivisione del Piano di indagine preliminare, del Piano di caratterizzazione e dell'eventuale Piano di bonifica del sito, si reputa necessaria una integrazione dell'elaborato che riporti, per ciascuna di dette attività, la comunicazione con congruo anticipo (almeno 20 gg.) all'A.C., al Dipartimento ARPA di Taranto e alla ASL territorialmente competente (oltre ad eventuali ulteriori destinatari che la Provincia di Taranto riterrà di indicare)."

Si ritiene di accogliere le indicazioni di codesto Ente in merito all'integrazione al Piano di ripristino ambientale delle comunicazioni preventive (almeno di 20 gg) agli Enti (quali A.C., Dipartimento ARPA di Taranto, ASL territorialmente competente ed ulteriori destinatari che la Provincia di Taranto riterrà di indicare) per l'avvio a condivisione del Piano di indagine preliminare, del Piano di caratterizzazione e dell'eventuale Piano di bonifica del sito.

Il Tecnico

Dott. Ing. Mariella Altavilla



ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TARANTO	
Dott.Ing. ALTAVILLA Mariella n° 2896	Sezione A
	Settore Civile Ambientale